

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 5 AGOSTO 1986

17 OTT. 1986

PROT. N. 1664

Addì cinque agosto millenovecentottantasei, alle ore 10,45 nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

MONTALI SEBASTIANO	Presidente	MANCINI LAMBERTO.	Assessore
GALLENZI GIULIO CESARE	V. Presidente	PALIOTTA GIUSEPPE	»
ARBARELLO PAOLO	Assessore	PULCI PAOLO.	»
BENEDETTO RANIERO	»	SPLENDORI FRANCO	»
BERNARDI ENZO	»	TROJA GIACOMO.	»
CUTOLO TEODORO	»	TUFFI PAOLO	»
		ZIANTONI VIOLENZIO	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(*Omissis*)

Assenti: Presidente: Montali; Assessori: Bernardi, Mancini e Pulci.

DELIBERAZIONE N. 5398

Comune di Roma. Legge n. 167/62. Approvazione integrazione in variante al P.R.G., del piano delle zone per l'edilizia economica e popolare per l'inserimento degli insediamenti n. 2V San Basilio, n. 7V Capannelle e n. 8V Quarto Miglio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della legge 22 ottobre 1975, n. 865;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

RITENUTO che con delibera consiliare n. 949 del 5 maggio 1981 il Comune di Roma ha adottato una «integrazione al Piano delle Zone per l'edilizia economica e popolare», consistente in sei insediamenti distinti con i numeri 2V (San Basilio); 3V (Settecamini); 4V (Casale Caletto); 7V (Capannelle); 8V (Quarto Miglio) e 10V (Acilia), prevedendo di potersi avvalere del disposto di cui all'art. 7, primo comma, lettera c) della legge regionale n. 74/75 che delega ai Comuni le funzioni amministrative per l'approvazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, che non comportino variante al P.R.G.;

CHE tale delibera, unitamente agli elaborati facenti parte integrante di essa, è stata regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 sopra citata;

CHE a seguito della pubblicazione sono state presentate nei termini di legge n. 2 opposizioni, mentre altre tre opposizioni sono state presentate oltre i detti termini di legge;

CHE in merito a tutte le osservazioni presentate, il Comune di Roma ha formulato le proprie controdeduzioni con la deliberazione consiliare n. 616 in data 2 marzo 1982;

CHE con lo stesso atto consiliae n. 616, il Comune ha pure approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 e previo esperimento della procedura di cui all'art. 44 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, l'integrazione del piano delle zone per l'edilizia economica e popolare come sopra adottata stralciando, peraltro, da tale approvazione gli insediamenti 7V Capannelle e 8V Quarto Miglio, in attesa della definizione, di concerto con l'Azienda delle FF.SS., di alcune previsioni in essi contenute;

CHE con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 1203 del 16 aprile 1982, il Comune ha provveduto ad approvare, sempre in virtù dell'art. 7/c della citata legge regionale n. 74/1975, i due insediamenti in precedenza stralciati;

CHE avverso i suddetti provvedimenti comunali, sono stati proposti ricorsi al TAR del Lazio relativamente alle previsioni riguardanti gli insediamenti 2V San Basilio, 7V Capannelle e 8V Quarto Miglio;

CHE con decisioni numeri 130, 131 e 132, tutte in data 14 gennaio 1984, il TAR del Lazio ha disposto l'annullamento dell'approvazione comunale dei tre insediamenti citati;

CHE tali decisioni del TAR hanno come motivazione la inapplicabilità ai casi in specie della delega regionale prevista dall'art. 7/c della legge regionale 74/75, in quanto lo stesso TAR ha ritenuto che gli insediamenti approvati costituiscono variante al P.R.G. per quanto attiene la dotazione di aree pubbliche, risultate notevolmente superiore alle misure minime stabilite dalle norme tecniche di attuazione dello stesso P.R.G.;

CHE le suddette decisioni del TAR non hanno, peraltro, inciso sulla efficacia degli atti comunali, precedenti a detta autoapprovazione, riguardanti l'adozione delle previsioni relative agli insediamenti citati e le controdeduzioni alle opposizioni ad essi relative, cioè, la deliberazione consiliare n. 949 del 6 maggio 1981, e quella n. 616 del 2 marzo 1982 sopra citate;

CHE il Comune di Roma ha impugnato le suddette decisioni del TAR ma, stante l'urgenza di pervenire alla realizzazione anche dei tre previsti insediamenti, ha ritenuto comunque opportuno di richiedere l'approvazione degli stessi da parte dell'Amministrazione regionale come prescritto dallo stesso TAR;

CHE a tale scopo il Comune ha inviato all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio gli elaborati relativi alle integrazioni riguardanti i tre insediamenti interessati unitamente alla documentazione relativa alla loro adozione e pubblicazione nonché alle controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate;

VISTI tali atti ed elaborati;

CONSIDERATO che le aree interessate dagli insediamenti suddetti risultano destinate, come richiesto dalla legge 167/62, all'utilizzazione residenziale secondo i tipi delle zone F1, F2 e G4 di P.R.G., ma i progetti attuativi ad essi relativi prevedono un dimensionamento delle aree pubbliche, soprattutto a verde, in misura notevolmente eccedente gli standards minimi stabiliti sia dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 e sia dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Roma;

CHE per quanto riguarda i contenuti di carattere generale del provvedimento, è da prendere atto della precisazione comunale secondo la quale le previsioni insediative di cui ai tre nuclei in esame dovrebbero incrementare, quale integrazione del Piano delle Zone destinate all'edilizia economica e popolare, il rapporto percentuale di edilizia residenziale pubblica rispetto al fabbisogno abitativo totale nell'ambito del territorio comunale, in attesa che, attraverso un secondo P.E.E.P. già adottato dal Comune di Roma per far fronte alle necessità del decennio 1984-1993, vengano raggiunti i valori percentuali stabiliti dalla legge n. 10/77;

CHE, per quanto riguarda i contenuti di dettaglio delle singole previsioni insediative, le indicazioni riportate sugli elaborati grafici relativi a ciascuno degli insediamenti in esame evidenziano la consistenza territoriale abitativa, viaria e delle attrezzature pubbliche (servizi e verde);

CHE in particolare risulta previsto un insediamento abitativo di complessive 5.853 unità, delle quali n. 2.500 nel piano 2V San Basilio; n. 2.153 nel piano 7V Capannelle e n. 1.200 nel piano 8V Quarto Miglio, con una densità territoriale, rispettivamente, di 100, 65 e 100 ab/Ha, conforme alle previsioni insediative che il vigente P.R.G. stabiliva già per le aree interessate;

CHE la dotazione di aree pubbliche, commisurata al numero degli abitanti previsto, risulta di 72,24 mq/ab., per il piano 2V (12,24 mq/Ab. per servizi e 60 mq/ab. per il verde), 67,50 mq/ab nel piano 7V (8,5 mq/ab per servizi e 59 mq/ab per il verde) e 35,45 mq/ab. nel piano 8V (6,7 mq/ab. per servizi e 28,75 mq/ab. per il verde);

CHE dagli elaborati di progetto risultano, altresì, per ciascun nucleo, gli elementi ubicazionali e morfologici delle aree interessate, la loro suddivisione in zone e tipologie edilizie, nonché l'articolazione viaria secondaria compresi i collegamenti con le zone contermini e i parcheggi pubblici che vengono indicati in misura corrispondente ai prescritti standards;

CHE dalla valutazione degli elementi sopra sinteticamente indicati, risulta che il criterio progettuale dei tre insediamenti in esame conferma l'elemento caratterizzante le realizzazioni di edilizia pubblica adottato dal Comune, in tempi più recenti, per l'attuazione dei programmi di cui alla legge 167 consistenti, soprattutto, in un dimensionamento di aree pubbliche superiore ai tradizionali standards di legge a cui fa riscontro una accentuazione del carattere intensivo dei manufatti edilizi abitativi;

CHE tale impostazione progettuale appare nel suo complesso ammissibile in quanto l'articolazione zonizzativa e le caratteristiche dei complessi si ritengono funzionalmente accettabili e risultano anche correttamente integrati con il tessuto urbanistico e con le preesistenze ambientali delle zone nelle quali i singoli insediamenti ricadono;

CHE, inoltre, la dotazione di aree pubbliche, specialmente a verde, risulta localizzata e dimensionata in modo accettabile, sì da apparire idonea a soddisfare esigenze di fruizione anche da parte degli abitanti delle zone contigue ove la carenza nel settore delle attrezzature pubbliche è tuttora elevata;

CHE al riguardo, comunque, è opportuno raccomandare al Comune di Roma di realizzare, nella sede esecutiva dei progetti, quanto necessario per assicurare adeguata accessibilità per la più ampia fruibilità degli spazi pubblici in questione;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le opposizioni presentate avverso la integrazione del piano delle zone adottata dal Comune di Roma con la citata delibera n. 949/81, che solo due riguardano gli insediamenti oggetto del presente provvedimento e sono le opposizioni distinte con il n. 1 (Sartori Emilia) e n. 2 (Cidonio Ermanno), relative all'insediamento 7V Capannelle, per le quali il Comune di Roma ha proposto la reiezione con delibera del Consiglio Comunale n. 616 del 2 marzo 1982, recante le controdeduzioni comunali su tutte le opposizioni presentate avverso il provvedimento adottato;

CHE tali opposizioni n. 1 e n. 2 vanno respinte conformemente alle citate controdeduzioni del Comune e per i motivi nelle stesse indicati.

VISTO il voto n. 127/2 emesso dalla 1ª Sezione del Comitato tecnico Consultivo Regionale nell'adunanza del 22 marzo 1986;
all'unanimità

DELIBERA

Con la raccomandazione di cui alle premesse è approvata — ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche — la integrazione in variante al P.R.G. del piano delle zone per l'edilizia economica e popolare per l'inserimento dei nuovi insediamenti distinti con i numeri 2V (San Basilio), 7V (Capannelle) e 8V (Quarto Miglio), adottata dal Comune di Roma con deliberazione consiliare 6 maggio 1981, n. 949.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato nelle premesse.

Il progetto di integrazione viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio, nei seguenti elaborati tecnici:

PER L'INSEDIAMENTO N. 2V - SAN BASILIO

Tav. 1	— Inquadramento territoriale	rapp.	1 : 10.000
Tav. 2	— Previsione di P.R.G. - Perimetro del P.Z.	rapp.	1 : 10.000
Tav. 3	— Planimetria catastale - Zonizzazione P.Z.	rapp.	1 : 2.000
Tav. 4	— Rete viaria	rapp.	1 : 2.000
Tav. 5	— Indicazioni planivolumetriche	rapp.	1 : 2.000
Tav. 6	— Elenchi catastali delle proprietà		
Elab. 7	— Norme tecniche di attuazione		
Elab. 8	— Relazione tecnica illustrativa e relazione delle spese occorrenti per le sistemazioni generali		

PER L'INSEDIAMENTO N. 7V - CAPANNELLE

Elab. 1	— Previsioni P.R.G. - Perimetro P.Z.	rapp.	1 : 10.000
Elab. 2	— Planimetria catastale - Zonizzazione P.Z.	rapp.	1 : 2.000
Elab. 3	— Rete viaria	rapp.	1 : 2.000
Elab. 4	— Indicazioni planivolumetriche		
Elab. 5	— Elenchi catastali delle proprietà		
Elab. 6	— Norme tecniche		
Elab. 7	— Relazione tecnica illustrativa e relazione delle spese occorrenti per le sistemazioni generali		

PER L'INSEDIAMENTO N. 8V - QUARTO MIGLIO

Elab. 1	— Previsioni P.R.G. - Perimetro del P.Z.	rapp.	1 : 10.000
Elab. 2	— Individuazione dell'area di intervento	rapp.	1 : 10.000
Elab. 3	— Planimetria catastale - Zonizzazione P.Z.	rapp.	1 : 2.000
Elab. 4	— Zonizzazione P.Z. base aerofotogramm.	rapp.	1 : 2.000
Elab. 5	— Rete viaria	rapp.	1 : 2.000
Elab. 6	— Indicazioni planivolumetriche	rapp.	1 : 2.000
Elab. 7	— Elenchi catastali delle proprietà		
Elab. 8	— Norme Tecniche		
Elab. 9	— Relazione tecnica illustrativa e relazione delle spese occorrenti per le sistemazioni generali		

e nella deliberazione consiliare 2 marzo 1982, n. 616, contenente le controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis)

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Saverio Guccione

I VICE PRESIDENTE
F.to: Giulio Cesare Gallenzi

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito
l'ulteriore corso nella seduta del 24 SET. 1986 con verbale n. 757 220

Roma, li 7 OTT. 1986

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



[Handwritten signature]